



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Unione Europea

Istituto Comprensivo Statale "E. Loi - G. Santomauro"

Il presente si veste del passato per costruire il futuro

BREVE GUIDA ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RINNOVO CONSIGLIO D'ISTITUTO (24 e 25 novembre 2024)

Cos'è il Consiglio di Istituto?

- Il Consiglio di Istituto è un Organo Collegiale obbligatorio in tutte le scuole.
- E' l'organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola.
- In esso sono rappresentate tutte le componenti dell'Istituto (docenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.

Cosa fa il Consiglio di Istituto? (parte prima)

Le attribuzioni del Consiglio, quale organo deliberante, sono stabilite per legge. In particolare il C.d.I.:

- Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola.
- Delibera il PROGRAMMA ANNUALE, ex bilancio, ed il CONTO CONSUNTIVO; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
- Delibera in merito all'adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO dell'Istituto.
- Ha il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in modo diverso rispetto alle proposte fatte dalla Giunta Esecutiva.
- Definisce gli INDIRIZZI GENERALI DEL PTOF elaborato dal Collegio Docenti.
- Adotta il PTOF.

Cosa fa il Consiglio di Istituto? (parte seconda)

- Stabilisce i criteri generali in merito a:
 - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audiotelevisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola;
 - attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio);
 - partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali;
 - organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, comprese le attività para/inter/extrascolastiche (calendario scolastico, programmazione educativa, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio.
- Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe.

Cosa fa il Consiglio di Istituto? (parte terza)

- Stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, tempi di risposta per documenti, ecc.) ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
- Su tematiche particolarmente complesse può costituire gruppi di lavoro (Commissioni miste docenti e/o genitori) con un preciso mandato, che garantiscano momenti di approfondimento per dare maggiore qualità all'informazione, alla consultazione, al confronto e al successivo processo decisionale.
- Elegge, alla prima riunione il Presidente e un vice-Presidente (due genitori), mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio: i genitori in questo caso sono contemporaneamente elettori e candidati. All'elezione partecipano tutti gli altri membri del Consiglio.
- Elegge al proprio interno una Giunta esecutiva che predisponde il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Dove e quando si svolgono le elezioni?

- Le elezioni si svolgono in tutte le scuole in cui il Consiglio di istituto è a scadenza naturale (dura in carica 3 anni).
- Le elezioni si svolgono secondo un calendario regionale; sui siti degli Uffici Scolastici Regionali è presente un Decreto che fissa i due giorni di svolgimento delle elezioni (una domenica mattina e un lunedì mattina).
- Per l'anno scolastico 2024/2025 le operazioni di voto si svolgeranno:
 - **domenica 24 novembre 2024 dalle ore 8,00 alle ore 12,00;**
 - **lunedì 25 novembre 2025 dalle ore 8,00 alle ore 13,30.**

Qual è la normativa di riferimento?

- Per la **procedura elettorale**: la normativa più importante è l'OM 15 luglio 1991, in particolar modo gli articoli che vanno dal n. 24 al n. 46.
- Per le **competenze del Consiglio di istituto**: la normativa principale è Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, (in particolare art. 8 e art. 10)

Quanti sono i componenti per il Consiglio di Istituto?

- Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono 19:
 - 8 rappresentanti del personale docente
 - 8 rappresentanti dei genitori
 - 2 rappresentanti del personale A.T.A.
 - il Dirigente Scolastico
- Il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, secondo l'attuale normativa, è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite elezioni.

Chi può essere eletto?

- Tutti i **genitori** (o chi ne fa le veci)
- Tutti i **docenti** a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea)
- Tutto il **personale ATA** a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea).

- **ATTENZIONE:** i genitori rappresentanti di classe possono contemporaneamente essere anche rappresentanti di Istituto

Come funziona la commissione elettorale?

- Ogni scuola ha la propria commissione elettorale composta da 2 genitori + 2 docenti + 1 ATA designata dal Consiglio di istituto o dal preside che può anche rinnovarla.
- Viene nominata non oltre il 45° giorno antecedente le elezioni, con decreto del dirigente scolastico.
- La commissione elettore redige la lista degli elettori e, ad elezioni ultimate, attribuisce i seggi proclamando gli eletti.
- **ATTENZIONE: Chi fa parte della commissione elettorale non può essere candidato**

Si possono fare ricorsi?

Sì, sono previsti per diversi passaggi.

- 1. contro l'erronea compilazione degli elenchi degli elettori da parte della commissione elettorale (entro 5 giorni dall'affissione degli elenchi all'albo)
- 2. contro l'erronea compilazione delle schede elettorali, come ad esempio candidati mancanti o esclusi (entro 2 giorni dall'affissione delle liste all'albo)
- 3. contro l'esclusione di una lista dalle elezioni (entro 2 giorni dall'affissione delle liste all'albo)
- 4. contro i risultati delle elezioni (entro 5 giorni dall'affissione all'albo dei risultati)

Come si preparano le liste?

- Le liste sono separate per docenti, genitori e ATA. Ogni lista deve avere un motto.
- Le scuole hanno la modulistica già pronta, dunque basta andare in segreteria, ritirare il modulo e compilarlo in tutte le sue parti. E' presente anche una parte in cui i candidati dichiarano l'accettazione della candidatura. Le firme dei candidati devono essere autenticate dal preside o suo delegato (o anche dal sindaco o suo delegato).
- Per informazione dettagliate rivolgersi in segreteria; in alternativa è possibile rivolgersi al presidente della commissione elettorale di cui la segreteria deve fornire il nominativo.

Chi sono i presentatori di lista? Quante firme si devono raccogliere per presentare una lista?

- Ogni lista deve essere sottoscritta e presentata.
- In ogni modulo c'è uno spazio in cui inserire i sottoscrittori della lista (cosa diversa dai candidati):
 - se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono meno di 10: sono sufficienti 2 firme di elettori appartenenti alla stessa componente;
 - se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono meno di 100: sono sufficienti 1/10 delle firme di elettori appartenenti alla stessa componente;
 - se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono più di 100: sono necessarie 20 firme di elettori appartenenti alla stessa componente.

Chi può sottoscrivere la lista?

- Sottoscrivono tutti coloro che hanno diritto al voto per quella componente, dunque anche i candidati e i membri della commissione elettorale.
- E' importante precisare che firmando non si diventa diventano candidati, ma semplicemente si permette alla lista di essere presentata.
- **Ciascun genitore può sottoscrivere solamente una lista.**

Quanti possono essere i candidati?

- Istituti scolastici oltre i 500 alunni:
 - da 1 a 16 per i genitori e i docenti;
 - da 1 a 4 per gli ATA

Quando deve essere presentata la lista?

- Le liste devono essere presentate alla commissione elettorale (ma di solito si presentano in segreteria) dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
- Dunque i termini ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni del 2024 sono:
 - *dalle ore 9.00 di lunedì 04/11/2024 alle ore 12.00 di sabato 09/11/2024 che slitta a lunedì 11/11/2024*

Chi deve consegnare materialmente la lista?

- La lista deve essere consegnata da uno dei firmatari-sottoscrittori (nella modulistica spesso indicato come il primo firmatario) che diventa così il presentatore ufficiale della lista.
- Il presentatore si deve recare in segreteria entro il termine stabilito e deve firmare esibendo un documento di identità.
- Anche le firme dei sottoscrittori dovrebbero essere autenticate, ma di solito i moduli sono costruiti in modo che il presentatore garantisce che le firme e i dati dei sottoscrittori e dei candidati corrispondono alla realtà.

E' obbligatorio nominare un rappresentate di lista?

- No, ma ogni lista può indicare uno o più rappresentanti di lista (uno per ogni seggio e uno per la commissione elettorale).
- Se ci sono persone disponibili, è sempre utile inserire qualcuno per controllare che tutte le operazioni siano svolte regolarmente.

Si può fare campagna elettorale?

- Sì, è possibile distribuire materiale elettorale e organizzare assemblee a questo scopo; il periodo di campagna elettorale va dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
- Dunque i termini per la propaganda elettorale per le elezioni del 2024 sono:
 - da mercoledì 06/11/2024 a venerdì 22/11/2024

Dove si vota?

- La normativa prevede che debba essere costituito un seggio per ogni plesso o sede staccata; questo può essere un elemento importante, visto che la gente non va solitamente a votare la domenica, ma il lunedì mattina quando porta i figli a scuola.
- Verranno pertanto istituiti **due seggi** elettorali:
 - nel Plesso “**E. Loï**”, Via G. Bartolo n.8, verrà ubicato il **seggio n° 1**, dove voteranno le componenti docenti, ATA, alunni e genitori, in servizio ed iscritti in tale scuola,
 - nel Plesso “**G. Santomauro**”, Via Vassallo n. 16, verrà ubicato il **seggio n° 2**, dove voteranno le componenti docenti, ATA, alunni e genitori ivi in servizio ed iscritti.
- Il problema sarà trovare la gente che fisicamente stia ai seggi

Quanti sono e chi sono gli scrutatori?

- Di norma sono 3, meglio se rappresentanti delle diverse componenti da eleggere; possono però essere anche in numero inferiore se non si trovano persone disponibili.
- I candidati non possono essere anche scrutatori.

Chi ha diritto di voto e come si vota?

■ Genitori (o chi ne fa le veci):

- votano entrambi i genitori**, si vota la lista prescelta e si possono dare fino a **due preferenze**.

■ Docenti e ATA:

- tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato** (purché con supplenza annuale e non temporanea) **e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato** (purché con supplenza annuale e non temporanea). Si possono esprimere fino a due preferenze.

Dove si svolge lo scrutinio?

- Ogni seggio elettore svolge lo scrutinio e compila il relativo modulo ufficiale, poi lo trasmette al seggio n. 1.

Dove si svolge l'attribuzione dei seggi?

- Le operazioni per l'attribuzione dei seggi si svolgono al seggio n. 1 (stabilito in precedenza dal dirigente scolastico tra tutti i seggi presenti nella scuola) integrato con scrutatori di altri seggi.
- Nel seggio n. 1 vengono sommati i risultati ottenuti dalle varie liste e dai vari candidati in tutti i seggi.

Come si calcola l'attribuzione dei seggi?

- Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Riassumendo

COMPONENTE	CANDIDATI in lista (numero massimo)	PRESENTATORI Di lista (numero minimo)	CANDIDATI eleggibili (numero massimo)	PREFERENZE (numero massimo)
GENITORI	16	20	8	2
DOCENTI	16	7	8	2
ATA	4	2	2	1
Dirigente scolastico	//	//	di diritto	//

SCADENZARIO 1:

- **indizione delle elezioni:** entro il 45° giorno antecedente le votazioni (*non oltre giovedì 10/10/2024*);
- **costituzione o rinnovo delle commissioni elettorali d'istituto:** entro il 45° giorno antecedente le votazioni (*non oltre giovedì 10/10/2024*);
- **comunicazione da parte del dirigente scolastico alle commissioni elettorali dei nominativi degli elettori:** entro il 35° giorno antecedente le votazioni (*non oltre domenica 20/10/2024 che slitta a lunedì 21/10/2024*);
- **formazione elenchi elettorali:** entro il 25° giorno antecedente le votazioni (*non oltre mercoledì 30/10/2024*);
- **presentazione delle liste dei candidati:** Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni (*dalle ore 9.00 di lunedì 04/11/2024 alle ore 12.00 di sabato 09/11/2024 che slitta a lunedì 11/11/2024*);

SCADENZARIO 2:

- **affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale:** subito dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (*lunedì 11/11/2024*)
- **propaganda elettorale:** dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (*da mercoledì 06/11/2024 a venerdì 22/11/2024*);
- **nomina dei seggi:** non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (*non oltre martedì 19/11/2024*);
- **votazioni:** domenica 24 novembre 2024 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 25 novembre 2024 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)
- **Operazioni di scrutinio:** immediatamente dopo la chiusura dei seggi (*dopo le ore 13.30 di lunedì 25/11/2024*);
- **Proclamazione degli eletti:** entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (*entro mercoledì 27/11/2024*).

INVITO AL VOTO

- Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di rinnovare la Scuola e la Società, significa impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le opportunità educative e di formazione dei figli e degli alunni.
- Si tratta di obiettivi comuni ai Genitori ed alla Scuola; si tratta di **diritti** fondamentali che tutti dobbiamo garantire alle giovani generazioni.

Le elezioni del Consiglio di Istituto



Grazie per
l'attenzione

*"Il motivo più importante per lavorare a scuola è
il piacere nel lavoro, piacere nel suo risultato e la
consapevolezza del valore del risultato per la
comunità"*
(Einstein)